



# **COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**

## **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORDINANZA N. 15

Villanova Monf. li 15/12/2012

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE CHIUSURE OBBLIGATORIE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2012.**

### **IL SINDACO**

VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31.03.1998, n° 114, e s.m.i. che disciplinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 12.11.1999, n° 28, che fornisce indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita;

CONSIDERATO che in forza del riconoscimento di Comune ad economia prevalentemente turistica, gli esercenti da anni determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura anche nei giorni festivi, in deroga dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, del citato D.Lgs. 114/98;

RILEVATO che a seguito del D.L. 6.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l'art. 3, comma 1°, lett. d) bis, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.06 n. 248, emanato ai sensi dell'ordinamento comunitario sulla concorrenza, "...al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali...sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:...d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura settimanale dell'esercizio;

OSSERVATO che la nuova legislazione statale ha liberalizzato, in attuazione dei principi costituzionali, le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, perdurando solo la possibilità di restrizioni eccezionali derivanti dalla necessità di attuare diversi principi costituzionali e comunitari, peraltro espressamente richiamati dall'art. 31, comma 2°, del citato D.L. 6.12.2011, n. 201, ove ammette derogatoriamente limiti "*connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali*";

CONSIDERATA la necessità di contemperare la legittima esigenza dell'imprenditoria locale, con quelle altrettanto legittime dei lavoratori dipendenti, fermo restando il rispetto dei diritti sindacalmente conseguiti;

ATTESA quindi l'esigenza di dovere intervenire in materia al fine di approntare una disciplina atta a soddisfare le diversificate esigenze dei vari segmenti che compongono il mosaico del territorio casalese, nelle sue sfaccettate realtà;

DATO ATTO che in data 13.12.2012 ha avuto luogo, presso la Provincia di Alessandria e su richiesta della Confesercenti provinciale, un tavolo di concertazione sull'argomento;

RITENUTO provvedere in via sperimentale con riferimento alle festività natalizie 2012;

VISTO l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;



# **COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**

## **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

### **ORDINA**

per le motivazioni in premessa indicate di stabilire la seguente determinazione in merito alla disciplina di apertura e di chiusura nelle giornate festive civili e religiose degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nel rispetto della seguente articolazione:

**OBBLIGO DELLA CHIUSURA FESTIVA** degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nelle festività di seguito indicate:

- 25 dicembre 2012 – Santo Natale
- 26 dicembre 2012 – Santo Stefano;
- 1° gennaio 2013 - Capodanno;

Ai sensi dell'art. 13 del Titolo IV del D.Lgs. 31/03/98 n° 114, le disposizioni sugli orari di vendita di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

Le rivendite di generi di monopolio;

Gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;

Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie;

Rivendite di giornali;

Sale cinematografiche;

Gelaterie e pasticcerie;


Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

Le attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio osservano il regime degli orari stabilito per i negozi.

Il presente provvedimento sarà trasmesso Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di vigilanza per gli adempimenti di competenza.

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale ovvero il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 giorni.



**IL SINDACO**  
(Mauro Gabiati)